



**LEGAMBIENTE  
LAZIO**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
“ LEGAMBIENTE LAZIO – ONLUS ”**

Approvato all'VIII congresso regionale – Roma 16,17,18 Novembre 2007

**COSTITUZIONE- SEDE- SCOPI- DURATA**

**ARTICOLO 1**

La “Legambiente Lazio – Onlus” denominata anche “Lega per l’Ambiente Lazio - Onlus” è un’ associazione senza fini di lucro che aderisce alla Legambiente, associazione autonoma a diffusione nazionale, e si batte per una società basata su un equilibrato rapporto uomo-natura, per un modello di sviluppo fondato sull’uso appropriato delle risorse naturali ed umane.

L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

**ARTICOLO 2**

L’associazione ha sede in Roma. Con semplice delibera del Comitato Direttivo la sede può essere trasferita nell’ambito del comune sopraindicato. Per il trasferimento in un altro comune occorrerà una delibera del congresso con la maggioranza richiesta per le modifiche dello statuto.

**ARTICOLO 3**

L’associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Legambiente Lazio – Onlus opera per la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente ( con esclusione dell’esercizio abituale dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’ art.7 D.Lgs.5 febbraio 1997 n.22), delle risorse naturali, delle specie animali e vegetali, del territorio e del paesaggio, per la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, e per la promozione della cultura e dell’arte; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati all’ecosviluppo ed alla tutela della salute collettiva e dei consumatori, ad un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.

Essa si batte per la tutela dei diritti civili, dei consumatori e degli utenti. Contro le scelte produttive e di consumo sbagliate in quanto provocano la distruzione di specie animali e vegetali e sono causa di dissesto territoriale.



## **LEGAMBIENTE LAZIO**

Essa non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo salvo che non si tratti di attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative alle stesse, e nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 Dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche per il mantenimento della qualifica Onlus.

### **ARTICOLO 4**

La Legambiente Lazio –Onlus per il raggiungimento degli scopi, in conformità dell'articolo 3 ed in sintonia con la Legambiente Nazionale:

- promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente ed alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali e dell'ambiente;
- Promuove la tutela del patrimonio archeologico, monumentale, culturale ed ambientale della regione;
- interviene nel campo dell'educazione, della formazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- è un'associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione tra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e barriere di ogni tipo, per il disarmo totale, nucleare e convenzionale;
- promuove la realizzazione di un nuovo ordine economico internazionale diretto alla soluzione del problema della fame nel mondo, per aiuti concreti e per la soluzione di problemi alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari e culturali dei paesi in via di sviluppo;
- lotta contro ogni forma di sfruttamento, ignoranza, ingiustizia, discriminazione ed emarginazione;
- opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovendo la diffusione della cultura e la formazione di una coscienza scientifica diffusa;
- per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza tutti gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali esemplificativamente la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.

### **ARTICOLO 5**

Per il perseguimento dello scopo istituzionale l'associazione potrà, in sintonia con la Legambiente Nazionale:



**LEGAMBIENTE  
LAZIO**

- a) produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico attinente lo scopo sociale, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b) svolgere ed organizzare in proprio o in collaborazione con altri organismi ed enti, seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni anche all'estero, attinenti lo scopo sociale, attività varie nei settori della cultura;
- c) gestire attività di carattere sociale, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli Enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferite allo scopo associativo;
- d) promuovere e svolgere attività di ricerca, di analisi, di assistenza tecnica, inerenti problemi specifici di carattere ecologico, biologico, chimico, fisico, urbanistico, territoriale, ingegneristico e normativo con strumenti propri o di terzi, sempre attinenti lo scopo sociale;
- e) fornire servizi di informazione tecnica e normativa relativi a problematiche inerenti gli scopi associativi;
- f) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento delle strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;
- g) organizzare, allo scopo di favorire ed estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico, viaggi, gite, escursioni, campi scuola;
- h) produrre, distribuire e vendere stampati, anche periodici, di materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale di diffusione attinente lo scopo sociale, con esclusione di quotidiani;
- i) nell'ambito di manifestazioni associative o comunque manifestazioni collegate agli scopi associativi, potrà realizzare in proprio o consentire la realizzazione da parte di terzi, di punti vendita per la promozione o vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici, nonché articoli promozionali dell'associazione;
- l) promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale, in particolare promuovere e svolgere in proprio e/o in collaborazione con enti ed associazioni aventi finalità istituzionali non incompatibili con la Legambiente stessa – servizi di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi nazionali e regionali vigenti;
- m) costituire ed organizzare luoghi di incontro fra gli associati a scopo ricreativo per contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci, per favorire la conoscenza reciproca e prevenire situazioni di disagio, solitudine, emarginazione ed intolleranza;
- n) operare per la valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni.



**LEGAMBIENTE  
LAZIO**

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione in genere.

Essa può, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi associativi, compresa la contrazione di mutui passivi anche ipotecari e di affidamenti in genere presso istituti bancari.

**ARTICOLO 6**

La Legambiente Lazio – Onlus, al fine di promuovere gli scopi sociali presso i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti ed il mondo della formazione, della ricerca e dell'università:

- a) valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti operanti sul territorio, in proprio e/o in collaborazione con enti, istituti, associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di centri territoriali per l'educazione ambientale, con funzione di documentazione, organizzazione di attività educativa, formativa, qualificazione personale, sperimentazione e ricerca sempre nel campo della tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- b) promuove, elabora e realizza iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione ed aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue componenti, e di chiunque sia comunque impegnato in attività di cui allo scopo sociale, nonché cura l'organizzazione e svolgimento di tutte le attività necessarie collegate a quanto sopra, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea in materia di formazione e qualificazione professionale.

**ARTICOLO 7**

Nel rispetto delle indicazioni dello statuto la Legambiente Lazio – Onlus si dota di tutti gli strumenti tecnici ed amministrativi ritenuti utili per il raggiungimento dei propri fini. Può inoltre, previa delibera del Comitato Direttivo, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguono finalità analoghe o comunque compatibili con quelle associative.



**LEGAMBIENTE  
LAZIO  
ASSOCIATI**

**ARTICOLO 8**

Qualsiasi persona fisica, giuridica, associazione, circolo o ente può associarsi alla Legambiente Lazio – Onlus, portando il suo contributo, secondo le disponibilità e capacità, alle scelte ed alle attività dell'associazione.

Qualora aderiscano all'associazione circoli territoriali e singole realtà organizzative, queste conservano i propri organismi dirigenti.

Possono in particolare aderire alla Legambiente Lazio – Onlus associazioni di settore, di categoria, cooperative, istituti ed altre organizzazioni.

Tutte le organizzazioni che aderiscano all'associazione conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale; gli organi ed il patrimonio dell'associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle basi associative aderenti o dalle organizzazioni territoriali associate.

Il numero degli associati è illimitato.

La qualità di associato si acquista con il versamento della quota associativa iniziale e comporta la accettazione del presente statuto e di eventuali regolamenti interni e l'obbligo di versamento della quota associativa annuale; l'associato deve comunicare i propri dati anagrafici ed il proprio domicilio.

L'ingresso del nuovo socio verrà fatto constare da annotazione delle sue generalità nel libro degli associati, tenuto dal comitato direttivo.

Il domicilio degli associati è quello risultante dal predetto libro.

**ARTICOLO 9**

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, che dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

In casi particolari il comitato direttivo potrà prevedere forme di tesseramento speciale.

Le quote versate non sono trasferibili e non sono ripetibili o rimborsabili per alcun motivo, né per scioglimento del rapporto associativo, né per scioglimento dell'associazione.

Tutti gli associati hanno, oltre ai diritti e facoltà di cui al presente statuto, diritto di voto nel Congresso Regionale per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti interni e per la nomina dei componenti gli organi direttivi dell'associazione.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.



**LEGAMBIENTE**

**LAZIO**

## **ARTICOLO 10**

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, decadenza, esclusione o morte.

Il socio decade qualora non provvede al versamento della quota associativa annuale entro quattro mesi dalla scadenza del termine indicato al precedente articolo 9; in tale caso il Comitato Regionale provvederà ad annotare l'avvenuta decadenza sul libro degli associati.

L'esclusione del socio è deliberata dal comitato direttivo regionale per gravi inadempienze al presente statuto ovvero nel caso in cui il comportamento e le attività dell'associato siano in palese contrasto con i principi e le finalità associative o ne danneggino gravemente l'immagine e gli obbiettivi.

La delibera di esclusione deve essere immediatamente comunicata al socio escluso nonché al Collegio dei Probiviri; l'escluso può, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, ricorrere al Collegio dei Probiviri che dovrà pronunciarsi con provvedimento motivato entro i successivi 60 giorni, sentito l'escluso e il comitato direttivo regionale.

Ciascun socio può recedere dall'associazione in qualunque momento, previa comunicazione scritta al Comitato Direttivo; il recesso ha effetto dalla scadenza dell'esercizio in corso al momento del recesso.

Il socio receduto, escluso o che comunque abbia cessato di far parte dell'associazione non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## **ARTICOLO 11**

Tutti gli associati possono far parte degli organismi dirigenti e di garanzia dell'associazione. Vi è tuttavia incompatibilità tra incarichi ricoperti all'interno dell'associazione ed incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni di tale natura, per quanto concerne il livello regionali e nazionale.

E' inoltre stabilita l'incompatibilità fra cariche esecutive territoriali della Legambiente Lazio – Onlus e cariche amministrative esecutive di amministrazione locali; solo per quanto riguarda gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dall'organismo direttivo competente della Legambiente al Collegio dei Probiviri e concessa per motivate e comprovate ragioni, per iscritto, dal Collegio stesso. La deroga può aver fine nel momento in cui richiesta in tal senso venga avanzata allo stesso modo dall'organismo direttivo competente o, invece, venga ritirata dal Collegio dei Probiviri che l'ha concessa.



**LEGAMBIENTE  
LAZIO**

## **ORGANI NECESSARI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ARTICOLO 12**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Il Congresso Regionale;
- b) il Comitato Direttivo regionale;
- c) il Presidente/la Presidentessa;
- d) il Direttore/ la Direttrice;
- e) l'ufficio di presidenza;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei sindaci revisori

## **CONGRESSO REGIONALE**

### **ARTICOLO 13**

Il congresso regionale è il massimo organo deliberante dell'associazione ed ha le seguenti competenze:

- 1) approva le modifiche del presente statuto e di eventuali regolamenti interni;
- 2) nomina e revoca i membri del Comitato Direttivo regionale;
- 3) elegge i membri del Collegio dei Sindaci revisori dei Conti;
- 4) elegge i componenti il Collegio dei probiviri;
- 5) delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio residuo, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 28;
- 6) delibera sugli altri argomenti messi all'ordine del giorno dal Comitato direttivo regionale.

Esso deve essere convocato dal Comitato Direttivo regionale almeno una volta ogni 4 anni ed ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Comitato Direttivo regionale stesso o il 20% degli associati.

### **ARTICOLO 14**

Il congresso può essere convocato anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia . Le convocazioni sono fatte, a cura del Comitato Direttivo, con avviso contenente il giorno e l'ora della convocazione l'elenco delle materie da trattare; tale avviso sarà affisso presso la sede sociale e comunicato per iscritto a tutti i soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Hanno diritto di intervenire i soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci; ogni socio ha diritto ad un voto.



**LEGAMBIENTE  
LAZIO**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.

Il congresso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per il cambiamento dell'oggetto dell'associazione, lo scioglimento volontario dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) aventi diritto.

**ARTICOLO 15**

Nello svolgimento dei congressi deve essere garantita la possibilità di presentare ed accogliere mozioni e proposte di modifica dello statuto e di eventuali regolamenti interni, purché siano presentate da almeno il 2% dei soci con diritto di voto.

Nella elezione degli organismi dirigenti è ammessa la presentazione di più liste purché presentate da almeno il 3% degli aventi diritto al voto. In caso di presentazione di più liste di candidati si applica il sistema della proporzionale pura; qualora sia presentata una sola lista di candidati e si proceda a votazione segreta, il numero di preferenze esprimibile da ciascun votante è pari al 50% degli eleggibili.

**COMITATO DIRETTIVO REGIONALE**

**ARTICOLO 16**

L'Associazione è amministrata dal Comitato Direttivo Regionale composto da un minimo di 10 membri ad un massimo di membri che verrà stabilito dal Congresso Regionale in sede di elezione del Comitato stesso.

I componenti il Comitato Direttivo durano in carica per quattro anni, salvo revoca o dimissioni.

Può essere revocato colui che, nello svolgimento delle sue funzioni, non adempia puntualmente i compiti affidatagli.

Nel caso di cessazione di un membro del comitato direttivo gli altri, con delibera approvata dal collegio dei revisori, possono sostituirlo; i nuovi nominati restano in carica fino al successivo congresso; qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti il comitato, gli altri devono convocare senza indugio il congresso perché provveda alla loro sostituzione.

**ARTICOLO 17**

Il Comitato Direttivo si riunisce anche fuori delle sede sociale, purché in Italia, almeno sei volte l'anno nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi membri.

Esso è convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza (e nei casi d'urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno



**LEGAMBIENTE  
LAZIO**

prima), indicante le materie da trattare ed il luogo e giorno della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione. Qualora siano presenti tutti i membri in carica, non sono richieste formalità di convocazione.

**ARTICOLO 18**

Il Comitato Direttivo è il massimo organo di direzione politica dell'associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la legge e lo statuto riservano tassativamente al Congresso regionale.

In particolare il Comitato Direttivo:

- esegue ed applica le decisioni del Congresso;
- convoca il Congresso;
- elegge tra i suoi membri: il presidente il vicepresidente e il direttore dell'associazione, i componenti l'Ufficio di presidenza, i responsabili di settore, l'amministratore, il presidente e il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico regionale; i responsabili provinciali e/o territoriali (sentiti i responsabili dei circoli interessati); il presidente e il coordinatore del centro di Azione Giuridica;
- convoca l'assemblea dei circoli almeno una volta l'anno;
- controlla l'applicazione ed il rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione;
- delibera sull'esclusione degli associati o dei circoli associati;
- delibera sulla decadenza o la revoca dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare in materia di approvazione dei bilanci ed esclusione di associati deve essere presente, in prima convocazione, la maggioranza dei membri del comitato; in seconda convocazione il comitato stesso delibera qualunque sia il numero dei membri intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare la revoca di un componente il comitato stesso, nei casi sopra previsti, è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il comitato stesso.

Normalmente la votazioni avvengono a scrutinio palese; in materia di revoca dei suoi membri ovvero di esclusione di associati o nomina di componenti organi dell'associazione il 20 % dei presenti potrà richiedere che la votazione sia fatta scrutinio segreto.

**ARTICOLO 19**

Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento il vicepresidente ne svolge le funzioni.



**LEGAMBIENTE  
LAZIO**

Il Presidente regionale, sentito l'ufficio di presidenza, convoca il Comitato Direttivo e gli altri organi dell'associazione e ne assicura il regolare funzionamento.

**ARTICOLO 20**

Il Direttore coordina l'attività interna dell'associazione e garantisce il rapporto tra le sedi regionali e le sedi nazionale e locali.

**ARTICOLO 21**

L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare coordina le attività dei gruppi di lavoro dei vari settori d'intervento. Sono membri di diritto dell'ufficio di presidenza il presidente, il vicepresidente, il direttore, i responsabili provinciali territoriali, il presidente del centro di azione giuridica, il presidente del comitato tecnico - scientifico, l'amministratore, i responsabili di settore.

**ARTICOLO 22**

L'Amministratore svolge le funzioni di tesoriere, cura la tenuta della contabilità dell'associazione ed è dispensato dal prestare cauzione. Può, al pari del Presidente e del Direttore, a firme disgiunte, aprire e movimentare conti correnti sia bancari che postali, e con delibera del Comitato Direttivo, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, richiedere mutui ipotecari, fidejussioni leasing e affidamenti bancari

**COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI**

**ARTICOLO 23**

Il collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal congresso preferibilmente tra gli associati; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dei sindacati revisori controlla l'andamento amministrativo dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità nonché la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili. Esso presenta annualmente al comitato regionale una relazione sui bilanci consuntivi dell'associazione.

In occasione dei congressi regionali presenta al congresso stesso una relazione sull'andamento di gestione.



**LEGAMBIENTE  
LAZIO  
ARTICOLO 24**

Il collegio dei probiviri, istituito a livello regionale, è eletto dal Congresso regionale tra i soci che non siano membri di alcun organismo della Legambiente.

Esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dalle istanze della Legambiente Lazio – Onlus o dai singoli soci e decide su essi, previa istruttoria, emettendo provvedimento motivato scritto entro 60 giorni.

Esso è composto da un massimo di cinque membri ed elegge nel suo seno il Presidente.

**ORGANISMI CONSULTIVI E DI RICERCA**

**ARTICOLO 25**

Sono organismi di consulenza e ricerca della Legambiente Lazio - Onlus, Il Comitato Tecnico - Scientifico, il Centro di Azione Giuridica. Essi operano in stretto contatto con il Comitato Direttivo regionale e lo informano periodicamente dell'attività svolta. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento dell'associazione

**PATRIMONIO – GESTIONE E BILANCIO**

**ARTICOLO 26**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative annuali, dalle quote dei servizi resi, dai contributi di cittadini, enti pubblici e privati, associazioni, e da ogni altro provento dell'associazione a supporto delle attività istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione sia prevista dalla legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione :

a. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.



**LEGAMBIENTE  
LAZIO**

- Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1° dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97, i vantaggi accordati ai soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  - c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori a compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645 dal D.L. 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n. 336, e successive integrazioni e modificazioni per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
  - d. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 (quattro) punti al tasso ufficiale di sconto;
  - e. la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari stipendi superiori del 20% (venti per cento) rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ARTICOLO 27**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'amministratore provvede alla redazione del rendiconto annuale economico finanziario il quale deve essere redatto seguendo i criteri e prescrizioni previste dalla legge per conservare i benefici fiscali previsti per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; in particolare il rendiconto deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione delle attività direttamente connesse eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Il rendiconto, unitamente ad una relazione di gestione ed al bilancio preventivo, nonché alla relazione del Collegio dei revisori deve essere presentato, per l'approvazione, al Comitato Direttivo regionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto annuale approvato dal Comitato Direttivo, deve essere trascritto nel libro verbali del comitato stesso.



**LEGAMBIENTE  
LAZIO**

## **SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

### **ARTICOLO 28**

L'associazione si scioglie di diritto quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge; il Congresso regionale, con la maggioranza di cui al precedente articolo 14 potrà altresì deliberare lo scioglimento volontario dell'associazione.

In caso di scioglimento, il congresso stesso nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Il patrimonio ed i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sarà devoluto all'Associazione Legambiente Nazionale purché al momento dello scioglimento sia organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'associazione, su indicazione del Congresso Regionale sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 29**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi speciali in materia.